

N. R.G. 6187/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6187/2010 promossa da:

P. E. QUALE GENITORE ES. POTESTA' SUL MINORE P. A' (C.F.)
R. M. QUALE GENITORE ES. POTESTA' SUL MINORE P. A' (C.F.)
, con il patrocinio dell'avv. , elettivamente
domiciliati in VIA 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

F. S. IN PROPRIO QUALE GENITORE ES. POTESTA' SUL MINORE
F. (C.F.) IN PROPRIO E
QUALE GENITORE ES. POTESTA' SUL MINORE F (C.F.)

F. L. (C.F.) IN PROPRIO E QUALE GENITORE ES. POTESTA' SUL MINORE
, contumaci
(C.F.) S), con il patrocinio
e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in 42100 REGGIO NELL'EMILIA: ,
42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore

M. M. IN PROPRIO E QUALE GENITORE ES. POTESTA' SUL MINORE
P. I. (C.F.) con il patrocinio dell'avv. ,
dell'avv. VIALE , 42100 REGGIO
NELL'EMILIA: elettivamente domiciliata in VIALE PIAVE 23 42100 REGGIO NELL'EMILIA
presso il difensore avv.

T. O. IN PROPRIO E QUALE GENITORE ES. POTESTA' SUL MINORE
T. E. (C.F.) con il patrocinio dell'avv. ,
domiciliato in L. 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv.

N. C. IN PROPRIO E QUALE GENITORE ES. POTESTA' SUL MINORE
T. E. (C.F.)

CONVENUTI



Sentenza n. 130/2014 pubbl. il 29/01/2014

RG n. 6187/2010

COMPAGNIA ASSICURATRICE

P.A. - DIVISIONE

2014

il patrocinio dell'avv.

e dell'avv.

VIA 2100 REGGIO EMILIA; elettivamente domiciliata in VIA 42100
REGGIO EMILIA presso il difensore avv. .

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Camera Civile Reggio Emilia



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

P. E. e R. M., quali genitori esercenti la potestà sul proprio figlio minore P. A. hanno convenuto in giudizio F. M. T. E.; F. L., nonché i genitori di questi ultimi chiedendone la condanna, rispettivamente ai sensi dell'art. 2043 e 2048 c.c. per i danni subiti dal proprio figlio a seguito delle percosse e lesioni inflittegli, a loro dire, nel corso di una aggressione, subita su un campo da calcio, ad opera del gruppo dei minori convenuti. I convenuti, ad eccezione dei F. si costituivano chiedendo il rigetto della domanda attorea e i genitori di P. L. chiedevano altresì chiamarsi in causa, a manleva, la propria assicurazione .p.a. come poi effettivamente facevano, previa autorizzazione del giudice.

Le prove orali e la documentazione versata in atti ha consentito di dimostrare la responsabilità di almeno due dei tre i minori convenuti nella causazione delle lesioni.

L'art. 2055 c.c. invero prevede una responsabilità solidale di tutti i compartecipi all'illecito per la quale non "è necessario che più soggetti concorrano nell'unica azione od omissione, ma basta, nel caso di pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, che ciascuno di essi abbia concorso in maniera casualmente efficiente a produrre l'evento" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15687 del 21/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15930 del 13/11/2002; Sez. 3, Sentenza n. 6041 del 12/03/2010).

In particolare è stato possibile ricostruire la dinamica della aggressione ai danni del P. in base alle prove orali assunte nel corso del presente giudizio nonché delle prove assunte nel procedimento a carico dei minori svoltosi in sede penale avanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna (che ben possono costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice civile, - Cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16592 del 05/08/2005; Sez. 3, Sentenza n. 6502 del 10/05/2001), nonché delle sentenze penali di condanna nei confronti di F. e F. versate agli atti (doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. per quel che riguarda F.), attorea o esibite a seguito (quella nel giudizio abbreviato a carico di T. E.).

Orbene risulta dunque dimostrato con certezza che

- Poco dopo una partita di calcio amatoriale svoltasi tra ragazzini, il P. era avvicinato dal P. tra i due ne nasceva un diverbio causato, pare, dai rimbrotti del P. all'indirizzo del F. posto che a dire del primo il secondo avrebbe diffuso in giro la voce dell'omosessualità del



F... a questo il P... spintonò il P... e quest'ultimo partì tirando colpo 114¹ (colpo 114/2014 schiaffo non forte, ma tendenzialmente con finalità simbolica e di "sfregio morale"²;

- Improvvisamente sul posto si portarono gli altri due amici di P... - facenti parte della stessa "compagnia" - per spalleggiarlo, T... e F... i quali si scagliarono repentinamente contro il P... lo gettarono a terra, e presero a colpirlo con calci e pugni³. In particolare il F... colpì il P... con un calcio volante al viso, facendolo cadere a terra, e a questo punto, entrambi iniziarono a tempestarlo di botte, nonostante questi fosse a terra e rannicchiato su se stesso⁴.
- La aggressione cessò solo allorché altri ragazzi presenti sul posto, e con una certa difficoltà, riuscirono a separare gli aggressori dal F...

Tanto premesso in punto di fatto, deve ritenersi adeguatamente dimostrata la sussistenza di una pari corresponsabilità nella aggressione dei minori F... e T... È indubbio, invero, da quanto sopra detto in riferimento alla ricostruzione della dinamica dell'aggressione, che gli stessi hanno posto in essere una azione coordinata e collettiva di attacco al povero P... la quale materialmente ha costituito la causa diretta dei pregiudizi psicofisici da questi subiti.

Per altro verso deve escludersi la corresponsabilità del P... rispetto a tale azione concorsuale fonte dei risultati antiggiuridici in cui si sostanzia il danno risarcibile, posto che... come effettivamente emerso

¹ La questione delle offese in ordine alla omosessualità del P... è emersa particolarmente nell'ambito delle escussioni in sede di indagini preliminari e di dibattimento penale avanti al Tribunale dei Minorenni (v. in specie l'interrogatorio di P... nel corso delle indagini preliminari); i testi escussi nel presente giudizio, invece, non hanno saputo ricordare con precisione il contenuto delle offese tra i due, T... e P..., nonché la causa e i moventi specifici della lite insorta tra i medesimi: v. infatti, il teste B... «preciso che non ho sentito esattamente la frase di cui al capitolo ma erano offese di questo genere: a verbale di SIT ho dichiarato di non aver sentito nulla cioè non ho percepito come ho detto gli insulti precisi ma le parole di insulto le ho sentite e come... il quale ha anche precisato, a domanda specifica sul punto, «< ho solo sentito lo scambio animoso; non ricordo la questione sull'appellativo di guy>>. V. anche teste C... << le offese inizialmente sono partite da P... e dopo P... ha cominciato ad allontanarlo, cioè gli ha dato una leggera spinta: ho visto anche gli schiaffi dati da F... a F...>>, anch'egli però non ha saputo dire delle offese precise «<... le parole non so quali fossero>>. Anche il teste C... «< F... non ha ricordato esattamente l'entità e la natura del diverbio verbale iniziale tra i due: «< la frase c'era un "cosa fai... sfigato figlio di..." poi altre offese che non ricordo>>».

² V. teste B... «< in pratica il P... ha offeso F... fino a provocarne la reazione cioè che si è stancato e gli ha detto basta smettila così: anzi se non sbaglio c'è stato uno spintone dato da P... a P...>>: «< confermo che in questa prima fase qualche sberla c'è stata; ma più una sberla di tipo provocatorio non da far male; ai CC non lo dissi in sede di SIT ma non so forse non me lo hanno chiesto: l'istigazione c'è stata in diversi modi ma non li sto a riportare tutti>>. V. in senso conforme pure il teste C... «< si erano P... e P... un po' spintonati a vicenda; non ricordo la entità degli schiaffi dati da P... P... credo fosse una cosa più simbolica e intimidatoria>>. V. infine in modo esattamente conforme anche il teste C... «< P... ha dato almeno uno schiaffo a P... e anche sputi forse e gli schiaffi erano simbolici non erano fortissimi: a questo punto P... ha reagito spintonando P... ma non lo ha fatto cadere a terra>>».

³ V. teste B... «< sono intervenuti gli altri due T... e F... e si sono scagliati su P... e hanno tirato dei calci e pugni e lo hanno buttato per terra e hanno continuato a colpirlo fino a che non li abbiamo separati>>. «< F... colpiva P... sulla testa e sul ventre con pugni e calci>>. V. Teste C... «< F... con un calcio volante ha messo a terra il P... e sia F... che T... lo hanno picchiato>>».

⁴ V. teste B... «< T... principalmente il primo a partire è stato F... che si è scagliato su P... e poi è arrivato il T... che anche lui quando P... era a terra ha continuato a prenderlo a calci e pugni>>: «< F... lo ha dapprima colpito con un calcio volante facendolo cadere a terra e poi nel giro di pochi istanti è intervenuto anche il T... non so quantificare il numero di calci dati dal T... Può essere come ho detto che il T... abbia sferrato un pugno o due nei punti che ho detto>>»; in senso analogo anche il teste C... «< F... ha sferrato un calcio poi dopo non ricordo bene con quanti pugni e quanti calci lo abbia colpito>>».

⁵ V. teste C... «< quando lo stavano colpendo siamo intervenuti e mentre li scostavamo davano uno o due calci>>. V. anche teste C... «< dopo qualche secondo siamo intervenuti (io e S... altri che non ricordo) a dividerli e a questo punto non ricordo chi colpisse P...>>».

dalle coerenti e convergenti dichiarazioni testimoniali, non ha materialmente partecipato all'illecito civile messo in atto vera e propria dell'aggressione fisica a carico di P. A. ⁶.

Invero una responsabilità solidale di uno dei compartecipi della azione dannosa può predicarsi solo se abbia apportato un contributo causale, anche se posto in essere con una azione illecita autonoma rispetto a quella di altri danneggianti, alla determinazione del fatto-evento da cui sono scaturiti i danni lamentati dalla vittima.

Orbene quanto al P. tale situazione, ad una complessiva lettura delle evidenze istruttorie, una tale contribuzione causale non può dirsi acclarata.

Non è infatti dimostrata alcuna contribuzione di natura materiale e/ o anche solo morale (sotto il profilo della istigazione o del rafforzamento del proposito illecito degli altri due compari) riferibile alla responsabilità del P. quest'ultimo infatti al più ha aderito psicologicamente alle finalità anti giuridiche del preordinato attacco, partecipando forse (non è dato tuttavia sapere con quale apporto, ma sicuramente in termini meramente subalterni rispetto agli altri due) alla ideazione del piano criminoso, ma non compartecipando alla esecuzione dello stesso.

È ben vero che sussistono indicazioni nelle sentenze penali di condanna degli altri due pretesi compartecipi che fanno riferimento ad una aggressione (v. in particolare la condanna nel giudizio abbreviato nei confronti di T. del Trib. Min. Bologna n. 580/2010) e le indicazioni di prova emergenti dalla sospensione del giudizio con messa alla prova dello stesso P.

Nondimeno, per un verso tali sentenze non sono idonee a formare giudicato nei confronti del P. circa la concorrente responsabilità del medesimo; inoltre, né la decisione di messa in prova, strutturalmente comprende e importa una approfondita disamina del profilo oggettivo della responsabilità. Invero anche la sentenza di condanna del T. fa riferimento ad una corresponsabilità di altri due soggetti solo in un passaggio incidentale.

Per altro verso la connessione causale da instaurarsi per verificare la responsabilità del compartecipe all'illecito civile deve necessariamente correlarsi all'evento fonte di danno e quindi sottintende esigenze di verifica del primo termine della relazione causale (il contributo rilevante per la fattispecie e/o penalmente tipico) non del tutto coerenti con quelle della fattispecie concorsuale penale che può a volte consentire la valorizzazione di profili di disvalore di condotta del tutto assenti nella fattispecie di illecito aquiliano.

Anche nel caso di specie deve escludersi (vista la tipologia di danni allegati e accertati: tutti anche quelli psichici - v. Relazione CTU medicolegale pag. 10 - consequenziali alle lesioni e alla aggressione fisica) che possano aver rilievo contributi estranei alla eziologia del fatto di aggressione materiale e fisica (le percosse e le lesioni inflitte al P. cui in realtà, il P. risulta assolutamente estraneo).

Per tali ragioni non è possibile attribuire valore agli accertamenti, parzialmente di segno obliquo e comunque incidentali e non approfonditi, contenuti nei provvedimenti decisori penali del Giudice Minorile, tale da superare gli elementi di segno diverso emersi dalla istruttoria condotta in pieno contraddittorio avanti a Questo Ufficio.

⁶ È effettivamente acclarato che egli non vi abbia partecipato materialmente ma, dopo aver provocato il P., sia rimasto immobile a guardare gli altri due colpire. V. Teste B. : «> quando era per terra P. è rimasto a guardare; dopo non istigava nemmeno gli altri 2 a colpire P. stava solo a guardare>>; v. teste C. : «> non ricordo se era intervenuto o meno ma non credo è vero che assisteva>> (il teste nondimeno non ha saputo ricordare : «> l'atteggiamento di P. nel corso della aggressione posta in essere da T. e F. >>).



Invero una contribuzione alla azione collettiva che ha comportato tale danno identificabile necessariamente ed esclusivamente nei calci e pugni subiti dal P. (ad opera direttamente dei soli F. e T.) non risulta provata – occorre ribadirlo – né sotto il profilo morale che sotto quello del contributo materiale.

In generale invero *“di fronte ad un comportamento meramente omissivo o alla presenza dell'imputato alla ideazione, preparazione o esecuzione del delitto, il giudice deve valutare con rigore logico il comportamento dell'imputato onde cogliere gli aspetti sintomatici atti a giustificare la condotta del presunto concorrente come partecipazione criminosa piuttosto che semplice connivenza o mera adesione morale”* (Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 8017 del 17/06/1992) potendosi ritenersi partecipe colui che non solo manifesti *“anche tacitamente la sua adesione volontaria all'altrui piano criminoso espliciti una qualsiasi attività, nell'ambito della realizzazione collettiva, ma apporti un contributo chiaramente identificabile e dimostrato nei suoi effetti di “rafforzamento della volontà dei compartecipi di commettere il delitto o in un contributo, qualunque ne sia la natura e l'incidenza, nell'eziologia e nella dinamica, nella consumazione collettiva del reato”* (cfr. Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 8017 del 17/06/1992; Sez. 1, Sentenza n. 12431 del 25/10/1994).

Sotto il primo profilo deve escludersi che il P. abbia istigato F. e T. ad aggredire il P. Piuttosto sono stati i primi due a istigare P. a intervenire nella prima fase della vicenda a provocare il P.⁷. Tale evenienza oltre alla circostanza della età inferiore del P. rispetto agli altri due compartecipi rende del tutto improbabile che questi abbia ideato quale mandante la aggressione.

Per altro verso, come già più sopra rilevato, l'atteggiamento del F. nel corso dell'attacco e delle percosse inflitte al P., rimase di mera immobilità senza che alcuno dei testi abbia saputo ricordare un comportamento aggressivo o di istigazione, ovvero anche solamente di corroborazione del proposito degli altri due: la mera permanenza fisica sul luogo dell'assalto violento non è indice di un rafforzamento morale della volontà dei due certi autori materiali delle percosse e lesioni ai danni del Pini mancando ulteriori elementi univoci e coerenti a dimostrare un tale rapporto di determinazione e/o rafforzamento psichico (cfr. Cass., Sez. 6, Sentenza n. 3003 del 02/10/1990 ; Sez. 1, Sentenza n. 8389 del 07/07/1992 ; Sez. 6, Sentenza n. 7957 del 15/04/1993 ; Sez. 6, Sentenza n. 9930 del 03/06/1994): la dinamica interpersonale e la differenza di età tra autori materiali e preteso complice morale rendono del tutto inverosimile che i primi abbiano tratto un senso anche solo di maggior sicurezza dalla presenza di quest'ultimo nel corso della perpetrazione del reato⁸.

Sotto il profilo del contributo materiale, escluso che vi sia stata alcuna collaborazione alle percosse e alle lesioni che hanno cagionato il danno biologico subito dall'attore (come precisato dai testi gli

⁷ V. teste C. : «gli altri due stavano lì a guardare pronti ad intervenire; anzi lo incitavano quasi e poi quando erano arrivati si era visto che i tre F. e T. e F. confabulavano tra loro»: «hanno mandato il P. a provocare P. perché si è proprio visto che era il provocatore e loro sarebbero intervenuti: lo ho dedotto dagli atteggiamenti dagli stessi tenuti». Invero il teste B. ha effettivamente dichiarato che «i. subito fungeva da istigatore e poi gli altri due sono intervenuti a fare quello che hanno fatto», ma nel contesto della dichiarazione testimoniale e del racconto del P. tale riferimento non può che intendersi come una istigazione o provocazione del P. a reagire nei suoi confronti, la quale, come si dirà, ha costituito la mera occasione dell'aggressione vera e propria che ne è seguita, posta in essere da altri. Lo stesso teste più oltre ha invero chiarito: «ho visto che Fe. e T. mi incitavano a gesti il P. a offendere il P.», aggiungendo, «facevano gesti indicando il P. e come a dire “vai continua”» (il tutto però sempre con riferimento al momento iniziale del diverbio tra P. e P.). Risultanze del tutto analoghe e conformi sono evincibili anche dai verbali del dibattimento penale: v. aff. 11 e 20 ss. e 44, 54 doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. attorea.

⁸ Uno dei testi esclusi ha infatti non ricordato alcunché sul punto (teste C. : «non mi ricordo l'atteggiamento di P. nel corso della aggressione posta in essere da T. e F.»).



schiaffi dati nella prima fase della vicenda sono stati di natura meramente simbolica e non hanno determinato conseguenze pregiudizievoli), deve anche escludersi che sia provata in capo al P. anche solo una agevolazione delle modalità essenziali della comune condotta in rapporto eziologico con le lesioni subite dal P. e condizionanti la gravità e modalità delle stesse.

In tal senso occorre infatti considerare che

- Dalle prove orali assunte e dalle informazioni dedotte dai verbali delle adienze dibattimentali avanti al Tribunale per i Minorenni si evince chiaramente che i due si erano approssimati al campo da calcio con l'intenzione specifica di aggredire il P. : hanno infatti inviato appositamente il F. a provocarlo per crearsi una occasione dell'aggressione;
- La occasione creata dal F. , nondimeno non ha condizionato la esistenza non solo del proposito criminoso, ma anche delle modalità della sua attuazione, posto che i due anche senza la collaborazione del P. (limitata materialmente per quanto detto ad una fase meramente preliminare e antecedente a quella propriamente esecutiva) avrebbero con ogni probabilità inflitto lo stesso tipo di percosse e lesioni alla vittima che poi hanno effettivamente posto in essere;
- In altri termini le modalità esecutive della condotta dei due minori eziologicamente connessa ai danni lamentati dalla vittima sono state del tutto indipendenti dalla concreta presenza del F.

Deve in definitiva escludersi che, pur costituendo la presenza del P. e il suo ruolo nella fase iniziale della vicenda, elementi innegabili del vero decorso storico-materiale, la permanenza egli abbia contribuito al fatto collettivo giuridicamente rilevante come azione antiggiuridica causativa dei danni oggetto della domanda risarcitoria. Né un contributo giuridicamente rilevante può desumersi dalla circostanza dell'appartenenza dei due aggressori materiali e del P. alla stessa "compagnia" o "gruppo" amicale adolescenziale, in quanto *"di fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, non basta un comune interesse accompagnato da vincoli interpersonali o un ruolo di virtuale adesione al delitto ma occorre un contributo concreto alla realizzazione dello stesso"* (Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 9575 del 30/04/1999).

La domanda nei confronti del F. e dei genitori di quest'ultimo va quindi respinta. Del tutto superfluo è quindi l'esame della domanda di manleva nei confronti della assicurazione. Essa comunque ai fini della soccombenza virtuale deve considerarsi sarebbe stata in ogni caso infondata. Invero il fatto ipotizzato come fonte di responsabilità era doloso. L'art. 3.1 della polizza espressamente limitava la copertura assicurativa riguardante i danni provocati dai "famigliari conviventi" a quelli che fossero involontariamente causati, peraltro essendo tale espressione del tutto coerente con la più generale definizione dell'oggetto del rischio da responsabilità civile assicurato riguardante i meri "fatti accidentali" verificatisi nella vita privata. Solo la norma dell'art. 3.2 delle condizioni generali di polizza faceva riferimento a responsabilità per fatti dolosi con riguardo solo a quelli illeciti cagionati "dalle persone di cui l'assicurato debba rispondere" quali domestici e commessi: la espressa regolamentazione in due commi diversi della stessa norma negoziale di due diverse ipotesi (responsabilità per fatto dei famigliari da un lato e per fatto di terzi dall'altro) esclude quindi che possa assimilarsi la responsabilità per fatto dei minori conviventi ex art. 2048 c.c. alle tipologie di responsabilità per fatto doloso esclusivamente coperte dalla polizza.

La esistenza di fatto doloso dei minori rende poi anche i genitori di F. e T. sicuramente responsabili ex art. 2048 c.c. di tale fatto.



Invero, in generale, sui genitori incombe l'obbligo, per sottrarsi alla responsabilità, di dimostrare, per un verso di aver impartito al minore una educazione adeguata in adempimento dell'obbligo loro incombente a norma dell'art. 147 c.c.; per altro verso, di aver posto in essere le misure di sorveglianza e vigilanza del figlio idonee e necessarie, in relazione alla età, maturità ed insegnamenti introiettati dallo stesso in concreto e tali da impedire o evitare condotte pregiudizievoli per i terzi ad opera del minore (cfr. in generale da ultimo: Cass., Sez. 3, n. 26200 del 06/12/2011; nonché in precedenza Sez. 3, n. 20322 del 20/10/2005; sulla *culpa in educando*: v. Cass., Sez. 3, n. 11984 del 26/11/1998; Sez. 3, n. 2518 del 08/02/2005 sulla *culpa in vigilando*: v. Cass., Sez. 3, n. 5668 del 18/04/2001; Sez. 3, n. 15243 del 29/10/2002; Sez. 3, n. 15419 del 10/08/2004).

Nel caso di specie pur dovendosi escludere una esistenza di una *culpa in vigilando* non è stata dimostrata da alcuno dei convenuti la assenza di *culpa in educando* di entrambi le coppie di genitori, sussistendo anzi elementi che provano una carente attività educativa.

Per un verso, occorre tener conto di come la inadeguatezza della educazione impartita sia evincibile anche dalle oggettive modalità di commissione dell'illecito ad opera del minore (cfr. per tutte sul punto Cass., Sez. 3, n. 26200 del 06/12/2011, cit.); nel caso di specie allora la aggressione per ragioni futili compiuta a carico di un ragazzino più piccolo, e da due persone contro uno solo, continuando a picchiarlo anche quando ormai era inerme a terra, sono tutti elementi che testimoniano, anzi, l'aver introiettato una cultura "da banda" e una aggressività certamente non commendevole e indicativa della assoluta incoerenza della educazione appresa rispetto alle esigenze di socializzazione anche minima, tenuto conto della età stessa e di quella che, viceversa, avrebbe dovuto essere la maturità presumibile (in condizioni di normalità) dei due ragazzi.

Per altro verso, la esistenza di precedenti penali specifici a carico di entrambi (v. relazione MII.0 di comunicazione notizia reato versata in atti) appalesano non solo la non occasionalità di tali comportamenti ma piuttosto la assunzione di una aggressività ormai connaturata allo stile di vita (in tal senso si veda anche l'esito negativo della prova rilevato dal Trib. Minorenni per ...). Sussistono pertanto i presupposti perché i genitori di T ... E ... di F ... M ... rispondano in solido con i figli dei fatti cagionati dai medesimi, non essendo esclusa la loro responsabilità dalla imputabilità del danno anche ai figli minori ma capaci di intendere e volere (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5957 del 10/05/2000; Sez. 3, Sentenza n. 4945 del 03/06/1997).

Quanto alla misura del danno non patrimoniale che con riferimento al danno permanente e temporaneo alla integrità psico-fisica, è dovuto il risarcimento secondo l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite (dalla n.26972 alla n.26975).

Invero la Suprema Corte con le succitate sentenze ha chiarito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria dovendo essa ritenersi dunque onnicomprensiva del risarcimento per la lesione a diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, onde le voci di danno biologico e danno morale costituiscono delle mere categorie descrittive. Infatti, in seguito al *revirement* della Giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale non è articolabile in più profili, se non in senso puramente descrittivo, onde la quantificazione del danno non patrimoniale alla luce delle tabelle deve considerarsi configuri un adeguato ristoro di tutte le lesioni ai valori della persona, sia sotto i profili



fisio-psichici, sia sotto il profilo dei riflessi dinamico relazionali. **Ripercussioni del danno permanente alla funzione specifica dello strumento tabellare per la quantificazione del danno** consista nell'attuare, in concreto, nell'ambito dell'attività di liquidazione giudiziale dei danni i principi costituzionali di uguaglianza fra i cittadini e risponda altresì ad esigenze di ragionevole prevedibilità delle conseguenze degli eventi dannosi. Conseguentemente, una quantificazione del danno personalizzata, che si discosti dalle tabelle sia giustificata soltanto in presenza di situazioni particolari (riflessi sul piano dinamico relazionale e delle attività autorealizzative della persona di particolare intensità e gravità) provate o, quantomeno, allegate dal ricorrente.

Per converso, tale personalizzazione, pure finalizzata ad evitare che il risarcimento si risolva in un mero "simulacro" di ristoro effettivo (cfr. da ultimo Cass., n. 4770 del 2010) non sarebbe né necessaria, né possibile in assenza della prova di circostanze specifiche che ne fondino il substrato giustificativo.

In particolare, in relazione al profilo descrittivo del danno permanente alla integrità psicofisica deve osservarsi quanto segue.

La misura dei danni non patrimoniali patiti deve essere determinata sulla base della CTU medico legale disposta in corso di causa, che è condivisibile dal giudicante, quanto a metodo tecnico e a percorso logico seguito, avendo accertato la compatibilità delle lesioni documentate dalle certificazioni mediche in atti con il sinistro, nonché previa visita medico-legale dell'ricorrente ed avendo operato la quantificazione della invalidità temporanea e permanente ad esse conseguente: non v'è dunque ragione di discostarsi dalle conclusive valutazioni in essa contenute, posto che esse non sono mai state nemmeno contestate dalle parti costituite (parti convenute d'altra parte non hanno contestato i risultati della stessa, anzi condividendoli).

La CTU ha accertato che l'episodio di aggressione e le lesioni subite hanno cagionato al P. sia profili di pregiudizio fisico permanente che di pregiudizio psichico, entrambe classificabili descrittivamente come aspetti del danno biologico cosiddetto non transeunte. In particolare, ha riportato, sul piano delle lesioni fisiche "un trauma cranico facciale non commotivo con rottura coronale dell'elemento dentale 17, trauma contusivo addominale", sicuramente eziologicamente riconducibili, per quanto acclarato dal consulente medicolegale, alle lesioni subite. Inoltre, i postumi permanenti sono integrati anche, sotto il profilo psicologico, da "disturbo dell'adattamento con alterazione mista dell'emotività e della condotta ad andamento cronico". Complessivamente il CTU ha stimato un danno pari all'8 % complessivo. È stata nondimeno esclusa una limitazione della capacità lavorativa specifica e ricadute sul reddito del danneggiato (v. Relazione CTU pag. 11).

Non è necessario procedere ad una personalizzazione degli importi di danno non patrimoniale onnicomprensivamente liquidati secondo le citate tabelle (in base al c.d. "punto di invalidità corretto" di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano 2013, da ritenersi comprensivo del ristoro per la sofferenza soggettiva ordinariamente connessa al tipo ed entità delle lesioni fisiche accertate) in relazione ai pregiudizi descrittivamente definibili come "esistenziali", ovvero da ripercussioni negative alla vita di relazione o alle attività a-reddituali realizzative della personalità, in quanto non risultano allegate e provate circostanze soggettive attestanti un tale peculiare e specifico pregiudizio a tali interessi non



patrimoniali della persona, peraltro nemmeno specificamente ~~regolati dal ricorso~~ (del riepilogo del 29/01/2014) fisiche aventi carattere patologico sono già considerate nella determinazione della percentuale di invalidità anche psichica permanente come stimata dal CTU).

Tenuto conto dell'età e del grado di invalidità valutati secondo le citate tabelle milanesi l'ricorrente ha subito un danno permanente alla integrità fisica complessivamente valutabile, sotto ogni profilo di danno non patrimoniale di tipo non transeunte in € 17.558,00 complessivi alla attualità.

Quanto al danno da inabilità temporanea, si fanno proprie le conclusioni della CTU medico-legale, all'esito della quale sono state individuate una Invalidità temporanea parziale al 75% € 750,00 Invalidità temporanea parziale al 13% € 1.560,00 e dunque un complessivo Danno biologico temporaneo stimabile in € 2.310,00.

Infatti, anche al proposito, può adottarsi quale criterio valutativo la liquidazione congiunta del danno biologico e morale, come quantificato nelle citate tabelle 2013 del Tribunale di Milano in una forbice giornaliera da un minimo di € 96,00 ad un massimo di € 144; nel caso in esame, poiché la sofferenza temporanea patita risulta rilevante in considerazione dell'evento contusivo e delle circostanze in cui le lesioni sono state subite, oltre che della permanenza di un periodo di grave disagio psichico solo in parte superato, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo di € 100.

Infatti, sebbene l'accertamento dell'esistenza di un fatto di reato possa, in astratto essere compiuto, a fini risarcitori, in via autonoma dal giudice civile – pure in assenza di un giudicato penale di condanna (cfr. *ex multis* Cass., Sez. 3, n. 20684 del 25/09/2009), nondimeno l'accertamento del giudice civile deve essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20684 del 25/09/2009, cit.; Sez. 3, n. 1643 del 14/02/2000).

Nei casi in cui, come nell'ipotesi di specie, la fattispecie civile di responsabilità concretamente emergente all'esito del procedimento sussuntivo, alla luce delle evidenze agli atti, integri una responsabilità del tutto oggettiva e da rischio e non una mera presunzione di colpa risulta dunque irrisarcibile il *pretium doloris* (cfr. anche con opportuna e condivisibile differenziazione nelle ipotesi di mera presunzione civile di colpa, con inversione del solo onere probatorio, Cass., Sez. 3, n. 10482 del 01/06/2004).

Orbene mentre nei confronti degli autori materiali del danno, imputabili e condannati pure in sede penale, un fatto di reato appare acclarato essendo dunque logico liquidare un importo ulteriore a titolo di danno non patrimoniale per il c.d. *pretium doloris*. Invero, posto che i fatti attribuiti ai due soggetti minori, ma imputabili (v. infatti il rinvio a giudizio avanti al Tribunale per i Minorenni e le successive sentenze di condanna di entrambi), sono sussumibili nella fattispecie delle lesioni personali dolose, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 2059 c.c., deve dunque riconoscersi al ricorrente una ulteriore somma quale ristoro della componente del complessivo danno non patrimoniale descrittivamente identificabile come danno morale soggettivo (Cfr. Cass., Sez. 3, n. 2228 del 16/02/2012). La liquidazione del danno morale pur non potendo essere effettuata mediante calcolo di una mera frazione del danno biologico, nell'ipotesi di danno derivante da fatto sussumibile sotto la



fattispecie di lesioni personali. l'entità della lesione e dunque la percentuale del danno biologico può essere presa a riferimento. Pertanto nel caso di specie può tenersi conto della entità della percentuale del danno biologico riconosciuto e assumersi come base per la liquidazione equitativa del danno morale una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente corrispondente ad un terzo, trattandosi di micropermanente di minima entità, corrispondente ad una lesione lieve; tenuto conto nondimeno della violenza e gratuità dell'aggressione e delle conseguenze permanenti di carattere psicologico che ha cagionato oltre che della gravità complessiva delle stesse; possono liquidarsi a tale titolo ulteriori € 6000,00 valutati alla attualità.

Nei confronti invece dei genitori dei medesimi che rispondono del fatto solo ai sensi dell'invocata responsabilità presunta per fatto altrui ex art. 2048 c.c. senza che alcuna vera e propria responsabilità penale anche solamente colposa sia mai stata predicata o anche solo ipotizzata da parte attrice, tale ulteriore importo non potrà essere liquidato.

Complessivamente dunque parte attrice avrà diritto a conseguire e salvo il limite di cui sopra a carico dei convenuti € 25868,00 alla attualità.

Avrà inoltre diritto al danno da ritardo, da determinarsi negli interessi legali determinati devalutando la somma di cui sopra dalla data odierna fino alla data del fatto e calcolando gli interessi sulla somma, così ottenuta, e successivamente via via rivalutata dalla data del fatto illecito (18-8-2008) alla data odierna, pari dunque ad € 28.772,96. A titolo di danno non patrimoniale spetterebbe dunque al ricorrente la somma complessiva di € 28.772,96 a carico dei minori imputabili F M e T; E A carico dei genitori parte attrice invece avrà diritto esclusivamente a percepire la somma di € 23.211,48.

Sulle somme complessivamente liquidate a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale spettano inoltre a parte ricorrente gli interessi legali di mora dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al saldo effettivo.

Quanto al danno patrimoniale di esso devono rispondere in solido tutti i convenuti ad eccezione di F e dei genitori di quest'ultimo.

Tale danno deve quantificarsi nella misura delle spese ritenute congrue dalla CTU per i trattamenti odontoiatrici per complessivi € 442,00 (per i trattamenti di cura dentaria) e per il ripristino dell'apparecchio ortodontico (totali € 1520,00), e dunque parte attrice avrà diritto a percepire complessivamente a tale titolo € 1962,00.

Su tale importo complessivo (€1962,00) spetterà inoltre a parte ricorrente il danno da ritardo quantificabile nella rivalutazione dello stesso dalla data del danno (18-8-2008) alla data della pubblicazione del presente provvedimento oltre agli interessi legali su tale somma via via rivalutata da tale data alla data odierna e così complessivamente € 2.367,82.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra parte attrice e parti convenute T e F (nonché i rispettivi genitori), mentre possono integralmente compensarsi nei rapporti con gli ulteriori convenuti, tenuto conto della non del tutto chiara posizione di responsabilità del convenuto



P. (anche tenuto conto del rinvio a giudizio dello stesso in Reperitorio n. 338/2014 del 29/01/2014) ritenere non del tutto sfornita di fondamento la domanda attorea.

Nei rapporti tra i genitori di P. e la assicurazione terza chiamata devono regolarsi secondo la soccombenza virtuale dei primi nei confronti della seconda.

A carico dei convenuti F. e T. e dei rispettivi responsabili civili le spese devono porsi anche integralmente le spese di CTU medicolegale come già liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Dichiarata tenuta e condannata parti convenute T. E. F. M. nonché M. C. anche quale erede del marito premorto e T. O. e N. C. in solido fra loro a corrispondere a parte attrice le somme di
 - € 28.772,96 a titolo di danno non patrimoniale (nei limiti di € 23.211,48 per quanto concerne M. C. anche quale erede del marito premorto e T. O. e N. C.);
 - € 2.367,82 a titolo di danno patrimoniale alla attualità.

il tutto oltre interessi legali di mora sulle predette somme così complessivamente liquidate dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;

2. Rigetta la domanda attorea nei confronti di P. L. P. G. e M. M.
3. Dichiarata tenuti e condannata in solido fra loro i convenuti T. E. F. M. nonché M. C. anche quale erede del marito premorto e T. O. e N. C. a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 382,00 per esborsi ed € 4500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
4. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e parti convenute F. L. P. G. e M. M.
5. Dichiarata tenute e condannata parti convenute T. O. e N. C. in solido fra loro a rifondere alla terza chiamata s.p.a. le spese di lite che si liquidano in € 4500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
6. Pone definitivamente, in solido, a carico di parti convenute T. E. F. M. M. C. nonché M. C. anche quale erede del marito premorto, e T. O. e N. C. le spese di CTU come liquidate in corso di causa.

Così deciso in Reggio Emilia, il 27 gennaio 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

